

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Concessione congedo retribuito di cui all' art. 42, Comma 5, D. LGS. 151/2001 – matr. 10340

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza prot. 51263 del 21/03/2023, il dipendente, matr. 10340, a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo retribuito di n. 20 gg (dal 29/03/2023 al 17/04/2023), ai sensi dell'art. 42, comma 5^a, D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità .

ATTESO che:

- L'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa (730 gg), a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- a norma del predetto art. 42, comma 5ter, "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

PRECISATO che nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in merito la circolare DPF n. 1/2012 precisa che "due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbano comprendere ai fini del calcolo del numero dei gironi riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi ed i sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi";

VERIFICATO che, dalla documentazione agli atti, il dipendente ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per n.506gg, e che per assistere la stessa persona in condizioni di disabilità grave altri familiari hanno già fruito del predetto congedo per un numero di giorni pari a 69 che sommati ai precedenti totalizza 575gg sulla durata massima concedibile di 730 gg (pari a due anni), così come sancito dal comma 5^a del D.L. n. 151/2001;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito, ai sensi del citato art. 42, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, di n. 20 giorni dal 29/03/2023 al 17/04/2023).

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente ,matr10340, e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito di n. 20 giorni (dal 29/03/2023 al 17/04/2023), ai sensi dell'art. 42, comma 5^a, del D.Lgs. n.

151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, il dipendente fruirà di n.20gg (dal 29/03/2023 al 17/04/2023), e che lo stesso ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per n.506gg, e che per assistere la stessa persona in condizioni di disabilità grave altri familiari hanno già fruito del predetto congedo per un numero di giorni pari a 69 che sommati ai precedenti totalizza 575gg sulla durata massima concedibile di 730 gg (pari a due anni), così come sancito dal comma 5[^] del D.L. n. 151/2001;
3. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art. 42, comma 5quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001;
4. di precisare, altresì, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa, fino al tetto massimo stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'indennità (43365,91) e la contribuzione figurativa (10321,09) spettano fino ad un importo massimo di €53.687 annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. 11 del 01/02/2023.
5. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie, al Coordinatore della struttura di appartenenza e al diretto interessato, con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest' Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.